



Disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale

A.C. 706

Dossier n° 37 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
12 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	706
Titolo:	Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** indica le **finalità** della proposta di legge in esame. Il comma 1 precisa che essa ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura - e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura - all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.

L'**articolo 2** reca le **definizioni**. Tale disposizione interviene sull'art. 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 contenente le definizioni, integrandolo. In particolare: - viene premessa alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 la definizione di miele (lett. 0 a) da intendersi come "la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare"; - viene inserita - come spiegato nella Relazione illustrativa per tutelare il miele italiano dall'elevato rischio di adulterazione e frodi - il comma 3-bis con la quale si precisa che al miele, così come definito al comma 3, lettera 0a), non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo.

L'**articolo 3** contiene un'**integrazione** del **documento programmatico** per il settore **apistico**. In particolare, si interviene sull'art. 5, comma 1, della citata legge n. 313 del 2004 aggiungendo alcune materie alle quali deve attenersi lo stesso documento programmatico per il settore apistico: 1) sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; 2) rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; 3) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; 4) sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di **attività di sensibilizzazione** in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. E' previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione (art. 4 bis) dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di sensibilizzazione in relazione al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. In essa si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto

dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, la cui cura e collocazione sono stabilite negli accordi o altre forme di collaborazione medesimi.

L'articolo 5 reca una **delega** al Governo **per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale**.

Il comma 1, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale.

Il comma 2, indica i seguenti principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega: a) semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso temporaneo senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi; b) abolizione dell'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, per gli allevatori apistici che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile; c) estensione agli apicoltori produttori di idromele, relativamente a tale produzione, delle agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; d) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali.

Il comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 6 introduce **misure di semplificazione** per il settore apistico.

Il comma 1, interviene, modificandola, sulla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 estendendo l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva alla pappa reale o gelatina reale e ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 7 introduce disposizioni in materia di **attività di promozione** del settore apistico nazionale.

Il comma 1, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi.

Il comma 2 prevede che per la realizzazione delle attività descritte al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 8 reca le **disposizioni finanziarie**.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

La **lettera c), comma 2, dell'articolo 5**, nel delegare il Governo ad estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fa espresso riferimento "agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di deposito fiscale e alle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli". *Si valuti l'opportunità di un approfondimento della formulazione della disposizione*